

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 09 novembre 2020

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal dott. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione n. 1968 del 03 novembre 2020

E

Santino il Pescatore di Mion Gianni (C.F./P.I. MNIGNN59L08B564H - 03899870285), impresa individuale, con sede a Vicenza in Via G. G. Trissino nn. 12/E – 12/F, rappresentata dal sig. Mion Gianni, nato a Campo S. Martino (PD) il 08/07/1959, residente a Campo S. Martino PD) in Via Basse 53/A

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso alla ditta individuale Santino il Pescatore di Mion Gianni i locali al piano terra, aventi la superficie di circa mq 87, siti nell'unità immobiliare ubicata sotto le gradinate dello Stadio Menti e individuata catastalmente al foglio 8 mappale 751, in Via G. G. Trissino nn.12/E - 12/F;
- 2) La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dal 1° gennaio 2021 e rinnovo alla scadenza alle medesime condizioni per altri tre anni, qualora il Comune di Vicenza non abbia la necessità di acquisire la detenzione dei locali nell'ambito di un progetto di sistemazione dello stadio.

Alla scadenza dei complessivi sei anni, la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa domanda della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) La concessionaria accetta che la concessione abbia termine anticipatamente rispetto alle scadenze di cui sopra, nel caso in cui il Comune di Vicenza decida di procedere alla ristrutturazione o demolizione dello Stadio Menti, nell'intesa che ciò non darà diritto alla concessionaria per chiedere al Comune di Vicenza rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

4) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 7.635,00 oltre all'IVA (settemilaseicentotrentacinque/00) , da pagarsi in rate trimestrali anticipate.

5) La concessionaria non può sub concedere i locali o cedere l'atto di concessione.

E' consentito l'affitto d'azienda, nei limiti temporali e contrattuali della presente concessione, fermo restando il rapporto tra la concessionaria e il Comune di Vicenza, previa autorizzazione del Comune di Vicenza, cui dovrà essere inviato il preliminare del relativo contratto.

La compravendita d'azienda dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Vicenza cui dovrà essere inviata copia del preliminare.

6) La concessionaria non può cambiare l'uso dei locali che devono essere adibiti all'attività di gastronomia e commercio in qualsiasi forma di prodotti ittici prevalentemente e di alimentari in generale.

7) Durante la concessione ogni spesa di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, è a carico della concessionaria; qualsiasi lavoro che la concessionaria intenderà fare nei locali dovrà essere preventivamente autorizzato

dal Comune di Vicenza, nell'intesa che tutte le migliorie apportate rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che la concessionaria possa mai pretendere indennizzi o rimborsi nemmeno al termine della concessione.

8) La concessionaria deve rifondere al Comune di Vicenza le spese per i consumi di acqua.

9) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto della concessione e di accettarli nelle condizioni in cui essi si trovano.

La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i medesimi locali, essendo posti sotto le gradinate dello Stadio Menti, sono soggetti a problemi di infiltrazioni.

Per le condizioni dei locali e per le eventuali infiltrazioni, la concessionaria si impegna a non chiedere indennizzi o ad avanzare pretesti per non pagare quanto nel presente atto stabilito.

10) La concessionaria ha la facoltà di recedere dal presente atto, previo preavviso di almeno tre mesi e senza diritto a indennizzi o rimborsi di eventuali spese sostenute per l'esecuzione di interventi di manutenzione.

11) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che la concessione in uso è soggetta alle norme del diritto amministrativo e che pertanto ha carattere precario, potendo essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico.

Il Comune di Vicenza si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui la concessionaria non ottemperasse agli obblighi assunti con il presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita.

12) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha

costituito presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale di € 2.545,00, (duemilacinquecentoquarantacinque/00), pari a quattro mensilità del canone di concessione.

Il deposito cauzionale può essere sostituito da fideiussione bancaria di pari importo.

13) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

14) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto di concessione sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Maurizio Tirapelle

Gianni Mion